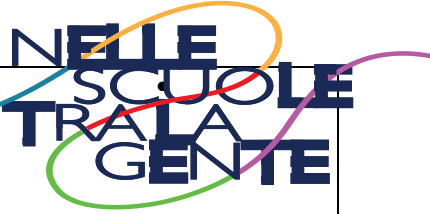


	Note in UIL Uil Scuola Torino - Via Bologna, 11 Tel. 011/58.57.013 torino@uilsuola.it; torino2@uilsuola.it 9 luglio 2025 tris	
da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70		

**A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA
 A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.**

Immissioni in ruolo docenti – Istruzioni operative

Segnalazione ulteriore e correzione

Vi segnaliamo che sono ora disponibili IN ALLEGATO anche le istruzioni operative relative alle supplenze pubblicate dal Ministero.

Sono confermate le date. La finestra temporale per l'inoltro dell'istanza sarà attiva: dal 17 luglio 2025 (ore 10:00) al 30 luglio 2025 (ore 14:00).

L'unica modifica rispetto a quanto già comunicato riguarda la fase interprovinciale delle GPS I fascia sostegno procedura straordinaria (minicall veloce): le funzioni per la presentazione delle istanze sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 14 agosto (ore 10.00) e il 19 agosto (ore 9.00) (anziché il 18)

SUPPLENZE DOCENTI 2025/26

INDICAZIONI OPERATIVE

Supplenze a livello provinciale

Modalità e criteri di assegnazione

Graduatorie utilizzate

- GAE (Graduatorie ad Esaurimento)
- GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze)
- Graduatorie di Istituto, per eventuali disponibilità residue

Tipologie di supplenza

- Annuali (31/08): posti vacanti in organico di diritto
- Fino al termine attività didattiche (30/06): organico di fatto entro il 31/12.
- Spezzoni pari o superiore alle 7 ore (scadenza 30/6)

Ordine di attribuzione degli incarichi provinciali al 31/8 e 30/6

- 1) GAE (procedura informatizzata – di competenza dell'ATP)
In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine
- 2) GPS I fascia (procedura informatizzata– di competenza dell'ATP)
In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine
- 3) Eventuali elenchi aggiuntivi I fascia (procedura informatizzata– di competenza dell'ATP)
In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine
- 4) GPS II fascia (procedura informatizzata– di competenza dell'ATP)
In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine
- 5) Graduatorie di Istituto (di competenza del dirigente scolastico)

Presentazione domanda con procedura informatizzata

- Accesso tramite SPID / CIE / eIDAS / CNS / Credenziali MiM
- Fino a 150 preferenze per sede/classe/tipologia di posto
- Preferenze sintetiche: Comune, Distretto, Tutte le sedi
- Modifiche: solo con annullamento e nuovo invio

- Rinuncia/ritiro possibile fino all'inizio procedura di nomina

Sanzioni principali

- **Mancata domanda: esclusione GAE/GPS per incarichi al 30/6 e annuali**

L'aspirante che **non presenta la domanda** con procedura informatizzata:

- ➡ non potrà essere convocato per incarichi al 31/8 o al 30/6, anche per disponibilità sopraggiunte, **dalle GAE e dalle GPS** per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione a cui ha titolo.

N.B. La sanzione si applica solo per l'anno scolastico in corso.

L'aspirante può essere convocato dalle **graduatorie di istituto** per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento a cui ha diritto:

- ✓ per incarichi al 31/8 o 30/6 qualora le GAE/GPS siano esaurite;
- ✓ per le supplenze brevi (maternità, malattia ecc.).

- **Mancata/parziale preferenza/classe di concorso/posto: rinuncia implicita**

L'aspirante che **presenta la domanda e non indica tutte le sedi della propria provincia o non indica tutte le classi di concorso/tipologia di posto**:

- ➡ Sarà considerato rinunciatario per le sedi e le classi di concorso/tipologie di posto per cui non ha espresso preferenza.
- ➡ La mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali era risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento comporterà che non potrà essere convocato nemmeno per disponibilità sopraggiunte.

N.B. La sanzione si applica solo per l'anno scolastico in corso.

L'aspirante può essere convocato **dalle graduatorie di istituto** per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento a cui ha diritto:

- ✓ per incarichi al 31/8 o 30/6 qualora le GAE/GPS siano esaurite;
- ✓ per le supplenze brevi (maternità, malattia ecc.).

- **Rinuncia/mancata presa di servizio/abbandono di servizio: esclusione da successive nomine**

L'aspirante che **rinuncia all'assegnazione della supplenza o non assume servizio o abbandona la supplenza in corso**:

- non può partecipare alle successive fasi di assegnazione delle supplenze da GAE e GPS, anche se si rendono disponibili nuovi posti;
- non può partecipare all'assegnazione delle supplenze al 31/8 e 30/6 tramite le graduatorie di istituto, in caso di esaurimento delle GAE e delle GPS, per tutte le classi di concorso o tipi di posto a cui ha titolo.

N.B.

- ✓ La sanzione si applica solo per l'anno scolastico in corso.
- ✓ Nel caso di rinuncia/mancata presa di servizio: la sanzione non si applica qualora l'aspirante sia già in servizio per una supplenza conferita dalla graduatoria di istituto e non intenda lasciarla per assumere servizio dalle GAE/GPS.

L'aspirante può essere convocato dalle graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento a cui ha diritto:

- ✓ per le supplenze brevi (maternità, malattia ecc.).

Priorità e riserve

L. 68/99: riserva su posti orario intero (categorie protette)

Graduatorie ad esaurimento (GAE): Il personale con diritto alla riserva di posti iscritto in queste graduatorie deve essere considerato come parte di una **graduatoria unica** ai fini della copertura dei posti riservati dalla legge 68/1999.

Graduatoria provinciale delle supplenze (GPS): Per le supplenze da GPS, i candidati con diritto alla riserva saranno gestiti secondo le graduatorie nelle quali sono inseriti, considerando i diversi requisiti delle prime due fasce.

Per calcolare il 50% destinato alle supplenze dei riservisti, considerare solo i posti a orario intero entro i limiti del contingente provinciale. Sono equiparati ai fini del collocamento obbligatorio gli orfani o il coniuge superstite di coloro che sono deceduti per lavoro o per aggravamento di infortuni, e le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L. 104/92: precedenza scelta sede per aventi diritto

Il diritto di priorità di scelta della istituzione scolastica spetta esclusivamente agli aspiranti che beneficiano, nell'ordine:

- ✓ dell'**art. 21 della legge 104/92** (disabilità anche non grave con almeno il 67% di invalidità);
- ✓ dell'**art. 33, comma 6 della legge 104/92** (disabilità personale grave);
- ✓ dell'**art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92** (assistenza al figlio, fratello/sorella, tutela legale; coniuge/unione civile/convivente di fatto; genitore);

La priorità nella scelta della sede è concessa esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria in base alle posizioni occupate dagli aspiranti idonei, il titolare del diritto alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di candidati destinati alla nomina su posti aventi la stessa durata giuridica e la stessa consistenza economica. In tali circostanze, l'aspirante beneficia della priorità nella scelta, purché sussistano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

Per gli aspiranti che si trovano in situazione di handicap personale, ai sensi dell'articolo 21 e del comma 6 dell'articolo 33 della legge n. 104/92 (disabilità grave), la priorità nella scelta si applica, nel rispetto dei criteri sopra specificati, a qualsiasi sede scolastica.

Per gli aspiranti che assistono un figlio, fratello/sorella, tutelato legale, coniuge/unione civile/convivente di fatto, o genitore, il beneficio è applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le scuole situate nel medesimo comune di residenza o domicilio della persona assistita oppure, in assenza di disponibilità in tale comune, nel comune limitrofo.

Supplenze da graduatoria di istituto

Modalità e criteri di assegnazione

Tipologie di supplenza

- Supplenze non coperte da GAE/GPS
- Supplenze brevi: sostituzioni temporanee. Rientrano fra queste anche i posti che si rendono disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre.
- Spezzoni pari o inferiori le 6 ore

Sanzioni principali

- **Rinuncia/mancata presa di servizio/non risposta – posto comune**

Il docente che

- **rinuncia alla supplenza**
- **non assume servizio dopo l'accettazione**
- **non risponde nei termini previsti,**

perde la possibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto per lo stesso insegnamento e posto di sostegno del medesimo grado di istruzione.

Nota Bene: La sanzione non si applica se il docente ha già accettato un'altra supplenza.

È comunque possibile accettare eventuali supplenze:

- ➡ Sulla classe di concorso oggetto di rinuncia e sul relativo posto di sostegno presso altre scuole in cui l'aspirante è inserito.
- ➡ Da altre classi di concorso o tipologie di posti di altri gradi rispetto a quello della rinuncia, sia nella stessa scuola che nelle altre scuole in cui l'aspirante è inserito.

- **Rinuncia/mancata presa di servizio/non risposta – posto di sostegno**

Il docente che

- **rinuncia alla supplenza**
- **non assume servizio dopo l'accettazione**
- **non risponde alla convocazione nei termini previsti,**

perde la possibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto per il medesimo posto di sostegno e per tutte le tipologie di posto o classi di concorso dello stesso grado di istruzione.

Nota Bene:

- La sanzione non si applica se il docente ha già accettato un'altra supplenza
- La sanzione si applica solo a docenti specializzati su posti di sostegno.

È possibile accettare supplenze:

- ➡ Su posto di sostegno rinunciato e sulla classe di concorso dello stesso grado in altre scuole.

- ➡ Da altre classi di concorso/altra tipologia di posto di altro grado sia nella scuola della rinuncia che in altre scuole dove l'aspirante è inserito.

• **Abbandono della supplenza – posto comune e/o di sostegno**

Il docente che **abbandona il servizio** durante l'anno scolastico, anche se giustificato: perde la possibilità di ottenere supplenze dalle **graduatorie d'istituto** di tutte le scuole e per tutte le classi di concorso/tipologia di posto in cui è inserito.

Questa sanzione vale solo per l'anno scolastico in corso.

Tuttavia, può ancora essere convocato dalle GAE/GPS per tutte le classi di concorso/tipologia posto.

Supplenze
Le particolarità

- Contratti fino avente titolo in attesa di vincitore PNRR
- Contratti con clausola risolutiva (titoli esteri non ancora riconosciuti)
- Possibilità di differimento della presa di servizio
- Possibilità di Part-time per contratti al 31/8 o 30/6
- Possibilità di completamento orario – docenti supplenti a orario ridotto
- Pagamento sabato/domenica se orario settimanale completato
- Festività (es. Natale): pagate se assenza continua del titolare ≥ 7 gg prima/dopo
- Rientro del titolare dopo il 30/04: supplente mantiene servizio per scrutini ed esami
- Cambio di supplenza: quando è possibile e quando no
- Proroga e conferma delle supplenze brevi
- Scuola primaria e insegnamento educazione motoria
- Assegnazione spezzoni pari o inferiori alle 6 ore (scuola secondaria)
- Docenti di ruolo – incarico a tempo determinato
- Interpelli (esaurimento Graduatorie di Istituto)

Contratti fino avente titolo in attesa di vincitore PNRR

Per l'a.s. 2025/26, i vincitori delle procedure concorsuali PNRR saranno nominati entro il 31/12/2025 (se le graduatorie definitive verranno pubblicate entro il 10 dicembre).

Tali posti sono coperti con contratti a tempo determinato fino alla nomina dell'avente diritto e comunque **non oltre il 31 dicembre 2025**.

- I contratti sono conferiti **sulla base delle graduatorie di istituto**, con tipologia **N11** (fino al termine delle attività didattiche), identificati nel sistema informativo con la dicitura: **“Applicazione D.L. 45/2025”**
→ Il contratto scade **il 31/12/2025** ed è **risolto anticipatamente** in caso di nomina dell'avente titolo.

Proroga del contratto

Se **entro il 31 dicembre 2025** non è stato nominato il vincitore del concorso, può essere attivata la **conferma del docente già in servizio**, ai sensi dell'art. 13, comma 12 dell'OM vigente, secondo quanto previsto dai commi 5, 7 e 9 dell'art. 2 della stessa ordinanza.

- In tal caso, il contratto **viene prorogato** con nuova caratterizzazione sul sistema:
“Conferma nomine in attesa avente titolo ex D.L. 45/2025”
→ Decorrenza: **dal 01/01/2026 fino al termine delle lezioni (scuola dell'infanzia al 30/06/2026)**.

Attenzione: natura del contratto per supplenze brevi

Il contratto del supplente, fin dall'inizio, è formalmente configurato come supplenza breve e saltuaria.

Pertanto, si applicano esclusivamente gli istituti contrattuali previsti per i supplenti brevi, **come disciplinati dal CCNL vigente e dalle normative relative alle nomine** effettuate direttamente dal dirigente scolastico.

Convocabilità

I docenti già nominati su questi posti **restano convocabili** da GPS e graduatorie di istituto per altre eventuali supplenze.

Contratti con clausola risolutiva (titoli esteri non ancora riconosciuti)

- Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. e) dell'Ordinanza ministeriale, i docenti inseriti con riserva nella prima fascia GPS in attesa del riconoscimento del titolo estero di abilitazione o specializzazione sul sostegno:
-

- Possono partecipare all'assegnazione delle supplenze di cui all'art. 2, comma 4, lett. a), b) e c) della stessa Ordinanza;
 - Sottoscrivono un contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa.
-
- Se il titolo viene riconosciuto durante la vigenza del contratto, quest'ultimo prosegue regolarmente fino alla scadenza naturale.
 - Se invece il titolo non viene riconosciuto, il contratto è risolto immediatamente.

Possibilità di differimento della presa di servizio

CONDIZIONI GENERALI

Applicabile a tutte le tipologie di supplenza (31/8, 30/6, brevi).

Ammesso solo per motivi non imputabili alla volontà del supplente:

- Malattia
- Infortunio
- Altri motivi documentabili

EFFETTI CONTRATTUALI

- Il contratto ha effetto giuridico immediato.
- Decorrenza economica → solo dal giorno effettivo di presa di servizio.
- La scuola inserisce il contratto nel sistema ai soli fini giuridici.
- Contestualmente, comunica alla RTS di bloccare gli effetti economici fino a presa servizio.
- Eventuale supplente breve può essere nominato nel frattempo per coprire l'assenza.

CASI PARTICOLARI CON DEROGHE

- Maternità / Interdizione per gravi complicanze

Applicabile anche per supplenze brevi.

La lavoratrice non è tenuta a prendere servizio fisicamente.

Effetti giuridici ed economici immediati.

Basta comunicare lo stato e inviare la certificazione medica (seguire l'iter previsto)

La scuola non può rifiutarsi di perfezionare il contratto.

- Dottorato / Borsa di studio / Assegno di ricerca

Valido solo per supplenze al 30/6 o 31/8.

Il supplente è posto in aspettativa non retribuita su richiesta (non si è tenuti a prendere servizio fisicamente).

Il contratto produce solo effetti giuridici, non economici.

Possibilità di Part-time

- Ammessa solo al momento dell'assunzione in servizio.
- Valido esclusivamente per contratti a tempo determinato su:
 - Posti al 30 giugno
 - Posti al 31 agosto

CONDIZIONE DEI POSTI PART-TIME

- Sono posti vacanti solo di fatto, non di diritto.
- Non possono essere oggetto di assunzione a tempo indeterminato.

COPERTURA DELLE DISPONIBILITÀ DA PART-TIME

- Le ore residue da contratti part-time vanno coperte con Supplenze temporanee fino al 30/6.

Possibilità di completamento orario – docenti supplenti a orario ridotto

- Riconosciuto a docenti in servizio con orario non intero
- Vale anche se la riduzione deriva da part-time del personale di ruolo

CONDIZIONI PER IL COMPLETAMENTO

- Solo nella stessa provincia in cui è stata accettata la supplenza
- Fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento:
 - Infanzia → 25 ore/settimana
 - Primaria → 24 ore/settimana
 - Secondaria → 18 ore/settimana

MODALITÀ AMMESSE

Più contratti a tempo determinato, in contemporaneità, solo se:

- Gli insegnamenti hanno orario settimanale omogeneo (es. possibile tra I e II grado – entrambi 18 ore)

COMPLETAMENTO POSSIBILE:

- Tra posto comune e sostegno

- Tra GAE/GPS e Graduatorie d'Istituto
- Tra scuole statali e non statali, se:
 - Non si supera l'orario obbligatorio del ruolo
 - Oneri divisi tra le scuole

LIMITAZIONI

Non è possibile completare tra:

- Scuola secondaria e infanzia
- Scuola secondaria e primaria
- Infanzia e primaria
- Non si può superare l'orario obbligatorio (es. secondaria: max 18 ore, anche tra statale e paritaria)
- Non è possibile spezzare un cattedra/posto intero per favorire il completamento orario

VINCOLI LOGISTICI

- Max 3 sedi scolastiche
- Max 2 comuni
- Deve essere garantita la facile raggiungibilità

Pagamento sabato/domenica se orario settimanale completato

CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO

Il supplente ha diritto al pagamento del sabato e della domenica se:

- Ha completato l'orario settimanale ordinario
- Il servizio è stato prestato in almeno 5 giorni della settimana
-

ORARIO SETTIMANALE ORDINARIO PER GRADO DI SCUOLA

- Infanzia: 25 ore settimanali
- Primaria: 24 ore settimanali
- Secondaria: 18 ore settimanali
-

COMPLETAMENTO IN PIÙ SCUOLE

- È valido solo se riferito allo stesso grado scolastico
- Il pagamento è effettuato dalla scuola dell'ultima nomina dopo aver verificato:
 - orari e servizi già svolti
 - comunicazioni tra scuole e supplente

ATTENZIONE: Non confondere con la proroga della supplenza

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| • Pagamento sab/dom | Titolare rientra il lunedì → supplente ha lavorato da lunedì a venerdì | Si paga sabato/domenica |
| • Proroga | Titolare non rientra → assenza continua | Si stipula un nuovo contratto con proroga, senza soluzione di continuità , non si tratta di pagamento aggiuntivo per sabato/domenica |

Festività (es. Natale): pagate se assenza del titolare continua ≥ 7 gg prima/dopo

CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO

- Il titolare è assente in modo continuativo (senza interruzioni), anche con motivazioni diverse (es. malattia, congedo parentale).
- L'assenza inizia almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione.
- L'assenza prosegue per almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni.

COSA CONTA REALMENTE

Solo la continuità oggettiva dell'assenza.

NON rileva:

- Il tipo di giustificazione (malattia, congedo, ecc.)
- Il fatto che i titoli giustificativi cambino (es. malattia → congedo parentale)

ESEMPIO**Vacanze di Natale: 23 dicembre – 6 gennaio**

Per avere diritto al pagamento:

- L'assenza deve iniziare al più tardi il 16 dicembre
- E terminare non prima del 13 gennaio

Rientro del titolare dopo il 30/04: supplente mantiene servizio per le valutazioni finali

FINALITÀ

Garantire la continuità didattica agli alunni anche in caso di rientro tardivo del titolare.

DOCENTE TITOLARE

Requisiti per applicare l'art. 37:

- Assenza $\geq$ 150 giorni continuativi - 90 giorni $\rightarrow$ per docenti di classi terminali (sono inclusi i periodi di sospensione)
- Rientro dopo il 30 aprile

Se ricorrono questi requisiti:

Il docente non torna alla classe ma viene impiegato in:

- Supplenze interne
- Interventi didattici/educativi integrativi
- Altri compiti connessi al funzionamento della scuola

SUPPLENTE DEL TITOLARE

Se il titolare rientra dopo il 30 aprile:

Il supplente viene mantenuto in servizio per:

- Valutazioni finali

CALCOLO DEI GIORNI DI ASSENZA

- 150 giorni $\rightarrow$ per docenti in generale
- 90 giorni $\rightarrow$ per docenti di classi terminali (es. terze medie, quinte superiori)
- Includono anche i periodi di sospensione delle attività didattiche (es. vacanze)
- Non conta il rientro fisico a scuola dopo il 30 aprile, ma solo il totale dei giorni di assenza

Cambio di supplenza: quando è possibile e quando no

È SEMPRE POSSIBILE LASCIARE:

1. GI $\rightarrow$ GAE/GPS (qualsiasi durata/orario)

- Anche se la supplenza in corso da GI è al 30/6 o 31/8
- Anche se la nuova supplenza da GAE/GPS è solo di 7 ore
- Anche se è per stessa o diversa classe di concorso/posto

2. SUPPLENZA BREVE DA GI → SUPPLENZA AL 30/6 O 31/8 (DA QUALSIASI GRADUATORIA)

- Valido anche se la nuova supplenza è da GI
- A prescindere dall'orario
- A patto che la nuova supplenza abbia scadenza 30/6 o 31/8

NON È MAI POSSIBILE LASCIARE:

1. GAE/GPS → GI

- Una volta accettata la supplenza da GAE/GPS non si può abbandonare per altra da GI

2. SUPPLENZA BREVE DA GI → ALTRA SUPPLENZA BREVE DA GI

Anche se:

- La nuova supplenza ha durata maggiore
- La nuova supplenza ha orario maggiore (es. da 7 a 18 ore)

3. SUPPLENZA BREVE DA GI → SUPPLENZA “FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI” DA GI

Anche se la nuova supplenza è:

- Più lunga (es. fino all'8 giugno)
- Di più ore (es. da 7 a 18)

4. SUPPLENZA BREVE DA GI SUPERIORE AI 10 GIORNI (SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA)

Anche se la nuova è:

- Più lunga (es. 11 o 30 giorni)

Nota generale

In tutti i casi vietati, resta valido il diritto al completamento orario

Proroga e conferma delle supplenze brevi

PROROGA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ

Quando si applica:

L'assenza del titolare prosegue senza interruzione (anche se cambia la tipologia di assenza: es. da malattia a congedo)

L'intervallo tra le assenze è solo:

- Giorno festivo

- Giorno libero
- Entrambi

Effetto:

Proroga automatica della supplenza

Stesso supplente

Nuovo contratto con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del precedente

CONFERMA CON INTERRUZIONE DI CONTINUITÀ

Quando si applica:

Il nuovo periodo di assenza è separato dal precedente da:

- Periodo di sospensione delle lezioni (es. vacanze)

Effetto:

- Il supplente viene confermato
- Nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la sospensione delle lezioni

Nota Bene:

Il cambio di tipologia di assenza del titolare non interrompe il diritto alla proroga se non c'è una vera interruzione dell'assenza.

Scuola primaria e insegnamento educazione motoria

POSTI, SPEZZONI E PROGRAMMAZIONE – SCUOLA PRIMARIA

Ore di programmazione

Inserite nei contratti a tempo determinato su:

- Posti comuni
- Posti di sostegno
- Posti di educazione motoria
- Spezzoni orari
- Part-time

Limiti massimi:

- 1 ora di programmazione per insegnamento fino a 11 ore
- 2 ore per insegnamento fino a 22 ore

Mai oltre 2 ore totali

Obbligo: inserimento nel sistema informativo (INS)

LINGUA INGLESE – SCUOLA PRIMARIA

Quando residuano ore

- Se i docenti titolari/in servizio non coprono le ore residue
- Si procede in ordine:
 1. Graduatorie ad esaurimento (GAE)
 2. Graduatorie provinciali (GPS)
 3. Graduatorie d'istituto (GI)

Requisiti richiesti per convocazione da GI

Aspiranti devono possedere almeno uno dei seguenti titoli:

- a) Superamento prova facoltativa inglese in concorsi ordinari primarie
- b) Superamento prova inglese in concorsi riservati
- c) Laurea in Scienze della formazione primaria con esami di inglese
- d) Inclusione in GI con titoli di cui a punti B.2 e B.6 (tabelle A/1 e A/2)
- e) Inclusione nei concorsi primarie banditi nel 2012 o 2016
- f) Inclusione nel concorso straordinario (D.D.G. 1546/2018) con idoneità

DIDATTICA DIFFERENZIATA (Montessori, Pizzigoni, Agazzi)

Requisiti obbligatori:

Titolo di specializzazione nella metodologia specifica

Convocazioni da:

1. GAE con titolo specifico
2. In subordine, da GPS e GI (con titolo)

EDUCAZIONE MOTORIA – PRIMARIA

In caso di esaurimento GPS I fascia:

Si utilizzano:

- Classe di concorso A-48 (II grado)
- Classe di concorso A-49 (I grado)

Assegnazione spezzoni pari o inferiori alle 6 ore (scuola secondaria)

Cosa sono

- Ore pari o inferiori a 6 ore settimanali
- Non concorrono a formare cattedra
- Si attribuiscono solo con consenso del docente

Ordine di priorità per l'assegnazione

1. Docenti a tempo determinato con diritto al completamento
 - Devono avere abilitazione nella classe di concorso
2. Docenti a tempo indeterminato ad orario intero
 - Con abilitazione
 - Possono accettare ore eccedenti fino a 24 totali
3. Docenti a tempo determinato ad orario intero
 - Con abilitazione
 - Possono accettare ore eccedenti fino a 24 totali
4. Solo in via residuale:
 - Si procede con scorrimento delle GI (dalla I fascia)

Non si applica quando...

Lo spezzone deriva dal frazionamento di:

- Posti interi
- Cattedre
- Supplenze per assenze titolari (es. allattamento, maternità, ecc.)

In questi casi:

- Non si possono assegnare spezzoni a docenti interni
- Si devono scorrere le graduatorie di istituto

Docenti di ruolo – incarico a tempo determinato

CONDIZIONI PER ACCETTARE UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO

- Docente con contratto a tempo indeterminato nel settore scuola
- Posto intero

L'incarico deve essere su posto intero (no spezzoni).

- In un diverso ordine o grado d'istruzione
- Per diversa classe di concorso o tipologia di posto (anche nello stesso grado)

- La supplenza deve avere durata non inferiore al 30 giugno o intero anno scolastico (31 agosto)

CHI NON PUÒ PARTECIPARE

- Docente con riserva in prima fascia GPS sostegno (in attesa del titolo)
- Docente che non ha superato anno di prova e formazione

CONDIZIONI E CONSEGUENZE

L'incarico comporta:

- L'applicazione completa del CCNL per i contratti a tempo determinato
- Inclusi: ferie, doveri, trattamento economico, ecc.

Il docente di ruolo:

- Richiede aspettativa non retribuita, della stessa durata dell'incarico
- Mantiene la titolarità della sede senza assegni, per massimo 3 anni scolastici (alla quarta accettazione perde la titolarità)

Interpelli (esaurimento GI)

PROCEDURA ATTIVATA QUANDO:

Sono esaurite:

- Le graduatorie di istituto
- Anche quelle delle scuole viciniori

MODALITÀ OPERATIVE

Il dirigente scolastico:

- Pubblica avviso sul sito della scuola
- Invia l'avviso all'Ufficio scolastico territoriale (UST) → che lo pubblica a sua volta

CONTENUTO OBBLIGATORIO DELL'AVVISO

1. **Data inizio supplenza**, durata, orario settimanale, sede
2. **Titoli richiesti**:
 - Abilitazione o specializzazione (per sostegno)
 - In subordine, **titolo di studio** per accesso a GPS seconda fascia
3. **Modalità e termini** per inviare l'istanza
4. **Modello candidatura** predisposto dalla scuola
5. **Tempi e modalità di riscontro**:
 - Presa di servizio entro **24 ore** dall'accettazione
6. **Richiamo alle sanzioni** (art. 14 O.M.)

7. **Informativa privacy** (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003)
8. **Altri elementi utili** (a discrezione della scuola)

ESITI

Pubblicazione all'albo della scuola nel rispetto della privacy

CHI NON PUÒ PARTECIPARE

Chi è già destinatario di un contratto a tempo determinato a qualunque titolo

INTERPELLI PER SUPPLENZE BREVI (FINO A 10 GIORNI) NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

Per la copertura immediata delle supplenze brevi (assenze fino a 10 giorni), i dirigenti scolastici possono **attivare in via preventiva le procedure di interpello** anche **senza indicare:**

- la data di inizio della supplenza,
- la durata,
- l'orario settimanale complessivo,
- la sede di servizio.

SEGUI LA UIL SCUOLA RUA SUI SOCIAL

[Come seguire la Uil Scuola Rua sui social - UILSCUOLA](#)



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c., All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento
per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
SEDE

Al Direttore Generale
per l'innovazione digitale,
la semplificazione e la statistica
SEDE

OGGETTO: Anno scolastico 2025/2026 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

In relazione all'oggetto si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a.s. 2025/2026.

**1. PERSONALE DOCENTE: CONFERIMENTO DI CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO FINALIZZATI AL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO.
(procedure di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44)**

1.1 GENERALITA'

L'articolo 14, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha esteso fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Pertanto, anche per l'anno scolastico 2025/2026, è prevista una procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno e nei relativi elenchi aggiuntivi.

In attuazione del quadro normativo sopra richiamato, è stato adottato il Decreto ministeriale 6 giugno 2024, n. 111 (d'ora in avanti, "Decreto ministeriale"). Per effetto di tale disposizione, gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano, nell'apposita sezione della piattaforma a tale scopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno, o nei relativi elenchi aggiuntivi, unicamente in



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

modalità telematica attraverso l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)” - “Informatizzazione nomine supplenze”. **Le relative funzioni sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 17 luglio (ore 10.00) e il 30 luglio 2025 (ore 14.00).** Attraverso la medesima funzione gli aspiranti presentano istanza di partecipazione alla procedura per il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell'Ordinanza ministeriale, nonché per le conferme su posto di sostegno secondo quanto disciplinato dal decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025. Si rinvia all'apposita guida operativa predisposta dal gestore del sistema informatico in merito all'utilizzo della piattaforma e alla modalità di inserimento delle istanze.

La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. L'eventuale disponibilità derivante per effetto di rinuncia non determina il rifacimento delle operazioni.

La mancata presentazione dell'istanza o la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c) dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 (d'ora in poi “Ordinanza ministeriale”), nonché, ricorrendone le condizioni, alle procedure di conferma su posto di sostegno di cui al decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025.

1.2 EFFETTUAZIONE DELLA FASE PROVINCIALE

Prima dell'elaborazione delle assegnazioni degli incarichi a tempo determinato di cui al Decreto ministeriale, gli uffici provvedono alla pubblicazione del contingente destinato alla procedura e delle relative sedi, all'esito di tutte le procedure di reclutamento a tempo indeterminato di cui all'annuale decreto ministeriale concernente le immissioni in ruolo del personale docente.

La procedura, gestita con il supporto del sistema informativo, si articola nelle seguenti fasi:

- gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto di sostegno;
- gli USR, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS di sostegno o dei relativi elenchi aggiuntivi. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all'interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico;
- gli USR procedono alla pubblicazione degli esiti delle individuazioni e ne danno diretta comunicazione agli interessati nell'area riservata del sistema informativo;
- i candidati risultati assegnatari di una sede scolastica esprimono la volontà di accettare entro 5 giorni dall'assegnazione, a pena di decadenza dall'incarico conferito, servendosi di una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link contenuto nella lettera di notifica dell'assegnazione e pubblicato dagli Uffici territorialmente competenti nel relativo atto; in assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità sopra riportate, i candidati saranno considerati rinunciatari. Le comunicazioni di accettazione presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione;
- gli Uffici possono procedere a surroghe di eventuali rinunciatari inderogabilmente prima dell'apertura della presentazione delle istanze interprovinciali di cui al punto 1.3.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto 3-*quater*, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazione dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, **l'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni** o, comunque, entro il 1° settembre qualora



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

l'assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto. **La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito.**

Secondo la previsione del suddetto articolo, penultimo capoverso, *“L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento”*. A norma dell'articolo 4, comma 3, del Decreto ministeriale, la medesima preclusione al conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto, è determinata dall'assegnazione della sede, a prescindere dall'eventuale rinuncia alla stessa; pertanto, i docenti cui sia stata assegnata una sede nell'ambito della presente procedura non avranno titolo al conferimento di alcun tipo di supplenza, neppure sulla base dei cosiddetti “interpelli” disciplinati dall'articolo 13, comma 23, dell'Ordinanza ministeriale, né potranno accedere alla procedura di conferma su posto di sostegno di cui al punto 2 della presente nota.

È opportuno segnalare che anche il personale scolastico già di ruolo che abbia superato il periodo di prova con decorrenza 01/09/2024 o precedenti, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame – nei limiti previsti dagli articoli 47¹ e 70² del CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024 – nonché all'attribuzione delle supplenze di cui ai successivi punti 2 e 3. Non hanno titolo a partecipare alla procedura gli aspiranti inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, in quanto in attesa del conseguimento/riconoscimento del titolo di specializzazione.

Non hanno altresì titolo a partecipare i docenti tenuti allo svolgimento dell'anno di prova.

Si ricorda, infine, che i docenti assunti su posto di sostegno sulla base della procedura di cui al Decreto ministeriale, possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.

1.3 EFFETTUAZIONE DELLA FASE INTERPROVINCIALE

All'esito della procedura sopra descritta, gli Uffici pubblicano sui rispettivi siti internet istituzionali le sedi rimaste vacanti in ogni grado di scuola, a seguito dell'esaurimento della relativa GPS, **entro il 13 agosto 2025**.

I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno che, avendo preso parte alla suddetta procedura e non essendo risultati rinunciatari per mancata presentazione dell'istanza o per mancata indicazione di talune sedi, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno, possono presentare istanza telematica per partecipare all'assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS. A tal fine, nell'istanza gli aspiranti dovranno indicare la provincia (o più province di una medesima regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS) per la quale intendono partecipare alla procedura e le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intendono partecipare alla procedura.

¹ Art. 47, c. 1: *“Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”*.

² Art. 70, c. 1: *“Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all'art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”*.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Le funzioni per la presentazione delle istanze sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 14 agosto (ore 10.00) e il 19 agosto (ore 9.00). Stante quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto ministeriale n. 111 del 2024, a decorrere dalla data di apertura delle istanze per la fase interprovinciale non è più possibile per gli Uffici territoriali procedere a surroghe a fronte di eventuali rinunce pervenute rispetto alle assegnazioni provinciali effettuate.

Il sistema informativo determina per ogni provincia e per ogni tipologia di posto di sostegno l'elenco di coloro che hanno presentato istanza, graduati sulla base degli elementi già presenti nella base dati delle GPS della provincia di iscrizione. Ciascun Ufficio interessato dalla procedura, prima di procedere all'elaborazione informatizzata dell'assegnazione della provincia/tipologia di posto, pubblica l'elenco di cui al periodo precedente, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali. Una volta assegnata la provincia, ciascun Ufficio territoriale procede all'assegnazione delle sedi con procedura informatizzata.

L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito. L'accettazione espressa della sede preclude sia la partecipazione alle operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno di cui al punto 2 della presente nota, sia il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS, nonché la possibilità di partecipare alla procedura cosiddetta "di interpello" di cui al punto 3.1 della presente nota. A norma dell'articolo 4, comma 8, del Decreto ministeriale, nell'ambito della procedura interprovinciale la medesima preclusione al conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto, è determinata dall'assegnazione della provincia, a prescindere dall'eventuale rinuncia alla stessa o alla sede assegnata; pertanto, i docenti cui sia stata assegnata una provincia diversa da quella di inserimento nelle GPS non avranno titolo al conferimento di alcun tipo di supplenza, neppure sulla base dei cosiddetti "interpelli" disciplinati di cui al punto 3.1 della presente nota.

La mancata presentazione dell'istanza o la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste) consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, di cui ai punti 2 e 3 della presente nota.

2. CONTINUITÀ DEI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO SU POSTO DI SOSTEGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026

Completate tutte le operazioni per il conferimento di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzati al ruolo, ivi compresa la procedura di cui al punto 1, nonché tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, gli uffici procederanno con le operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno di cui al Decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025.

A norma dell'articolo 3 del Decreto ministeriale n. 32 del 2025, sono confermabili i docenti che, nell'a.s. 2024/25 stiano svolgendo una supplenza fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2025) o l'abbiano svolta fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025), in quest'ultimo caso anche su spezzone orario. Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per quanto attiene ai docenti privi di specializzazione, ulteriore prerequisite necessario per la partecipazione alla procedura è l'essere stati



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

individuati dalla seconda fascia delle GPS di sostegno del relativo grado o dallo scorrimento incrociato delle graduatorie provinciali di posto comune.

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. Istruttoria da parte del dirigente scolastico.

Con nota n. 123954 del 29 maggio 2025 sono state fornite le relative indicazioni operative. Una volta acquisita a sistema la positiva conclusione dell'istruttoria relativa alla confermabilità del docente, il dirigente scolastico potrà intervenire esclusivamente per rettificare errori materiali o per annullare la comunicazione a fronte dell'accertamento di fatti o situazioni che inficino l'esito dell'istruttoria stessa (per esempio, il trasferimento in altra istituzione scolastica dell'alunno per il quale si chiede la conferma del docente).

2. Espressione di volontà da parte del candidato.

I docenti inseriti nella platea dei confermabili sulla base della procedura di cui al punto precedente, **nell'ambito della compilazione dell'istanza POLIS "Informatizzazione nomine supplenze" di cui al punto 1.1. della presente nota, esprimeranno la volontà di accettare o non accettare l'eventuale conferma** al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla disciplina contenuta nel decreto ministeriale n. 32 del 2025. Qualora esprima la volontà di accettare, l'aspirante dovrà indicare la tipologia di contratto di interesse (fino al 31 agosto 2026/fino al 30 giugno 2026 su posto intero/fino al 30 giugno 2026 su spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento). **L'espressione di volontà da parte del docente in questa fase è definitiva e vincolante;** pertanto, qualora ricorrano tutte le condizioni previste per la conferma, il docente sarà confermato sul posto richiesto e sarà escluso da tutte le procedure per il conferimento delle supplenze di qualsiasi tipologia, ivi compreso il cosiddetto "interpello" di cui all'articolo 13, comma 23, dell'Ordinanza ministeriale. Qualora esprima la volontà di non accettare, l'aspirante mantiene titolo a partecipare al conferimento delle supplenze sia a livello provinciale che a livello di istituto.

Si evidenzia che, ai fini della verifica della nominabilità da parte dell'Ufficio competente, **è necessario che l'aspirante compili anche la sezione dell'istanza finalizzata al conferimento delle supplenze.**

3. Verifica da parte degli uffici territoriali.

Concluso l'inserimento a sistema delle istruttorie condotte dai dirigenti scolastici, gli Uffici verificheranno la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 32 del 2025.

A seguito dell'acquisizione delle istanze da parte degli interessati e della ricognizione dell'intera platea dei posti disponibili per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per tutte le classi di concorso e tutte le tipologie di posto, attraverso un'apposita procedura informatizzata gli Uffici verificheranno la nominabilità dei docenti che hanno espresso la volontà di essere confermati.

Qualora, all'esito dell'elaborazione del sistema informativo, l'Ufficio accerti il diritto alla nomina dell'aspirante nell'ambito del contingente complessivo dei posti disponibili per l'anno scolastico 2025/2026, verificherà la sussistenza di una disponibilità, coerente con le tipologie di contratto cui l'aspirante si è dichiarato interessato, nella scuola di potenziale conferma. Qualora dalla verifica risulti che nella medesima istituzione scolastica sussistono tutte le condizioni per la confermabilità per più aspiranti, gli stessi saranno presi in considerazione secondo l'ordine previsto dall'articolo 12, commi da 7 a 9, dell'Ordinanza ministeriale. Nel caso dei docenti specializzati che nell'a.s. 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in provincia diversa rispetto a quella di inserimento in GPS, la nominabilità si



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

considererà accertata qualora all'esito dell'elaborazione del sistema informativo residuino posti di sostegno non assegnati sul medesimo grado per il quale si richiede la conferma.

Al positivo esito della verifica, gli uffici adottano un formale provvedimento di conferma, inderogabilmente entro il 31 agosto 2025. Conseguentemente, al docente confermato viene inibita la partecipazione alle procedure di conferimento delle supplenze, fatto salvo il diritto al completamento, nel caso di conferma su uno spezzone orario, nell'ambito del conferimento delle supplenze a livello provinciale. La conferma su spezzone dei docenti specializzati che nell'a.s. 2024/2025 hanno svolto servizio su posto di sostegno mediante la procedura di cui all'articolo 13, comma 23, dell'Ordinanza ministeriale, e nell'anno scolastico 2025/2026 non sono inseriti nelle graduatorie della provincia in cui sono confermati non dà diritto a completamento.

Alla procedura di conferma può partecipare, esclusivamente per posto intero, anche il personale con contratto a tempo indeterminato che nell'a.s. 2024/2025 sia stato assegnatario di un posto di sostegno *ex art.* 47 o 70 del CCNL e che nell'a.s. 2025/2026 intenda fruire del medesimo istituto contrattuale.

3. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026 sarà disposto secondo le seguenti tipologie di supplenza:

- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;
- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
- c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell'Ordinanza ministeriale. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza ministeriale. A tal fine, al termine di ciascun turno di nomina, gli Uffici comunicano immediatamente alle Istituzioni scolastiche di competenza le graduatorie esaurite, attraverso l'apposito report fornito dal sistema informativo, indicando altresì la data presunta per l'elaborazione del successivo turno di nomina. Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto.

L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS; a tal fine, **gli aspiranti presentano l'istanza per la scelta delle sedi con la modalità e le tempistiche previste al punto 1.1 della presente nota**. Nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto, il destinatario della supplenza è individuato dal dirigente scolastico.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

In previsione di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, i posti vacanti destinati all'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono stati resi indisponibili per le nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025 e assegnati sulla base delle graduatorie di istituto.

A tal fine, i Dirigenti Scolastici stipuleranno con gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di istituto contratti a tempo determinato di tipologia N11 – supplenza fino al termine delle attività didattiche caratterizzata, sul sistema informativo, con “*applicazione D.L. 45/2025*”. Tale caratterizzazione vincola la data fine del contratto al 31/12/2025 e reca la clausola di risoluzione del contratto qualora sia individuato l'avente titolo. Si rammenta che, qualora il posto vacante sia strutturato nella forma della cattedra orario esterna, la supplenza dovrà essere conferita da parte della sede principale.

Al fine di tutelare la continuità didattica, qualora entro il 31 dicembre 2025 non venga individuato il vincitore di concorso in qualità di avente diritto, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 5, 7 e 9, dell'ordinanza ministeriale, sussistono le condizioni per applicare ai docenti già in servizio l'istituto della conferma di cui all'articolo 13, comma 12, della medesima ordinanza. Al riguardo, il contratto a tempo determinato di tipologia N11, già in essere, potrà essere prorogato con la caratterizzazione, sul sistema informativo, “*conferma nomine in attesa avente titolo ex D.L. 45/25*”. Tale caratterizzazione vincola la data inizio del contratto al 01/01/2026 e la data fine non oltre il 30/06/2026.

I docenti cui è stata conferita la supplenza ai sensi dall'art. 2, comma 4 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, rimangono comunque convocabili sia dalle graduatorie provinciali che dalle graduatorie di istituto, secondo la disciplina prevista dall'Ordinanza ministeriale.

Il personale scolastico di ruolo, che partecipa alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi degli articoli 47 e 70 del CCNL vigente, è tenuto ad indicare, nell'istanza informatizzata della scelta delle sedi, solamente i posti interi; i docenti con contratto a tempo indeterminato che, avendo superato il periodo di prova, a norma dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, partecipano alla procedura per il conferimento delle supplenze, non possono essere destinatari di contratti a tempo determinato sulla medesima classe di concorso o sulla medesima tipologia di posto di titolarità.

Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell'Ordinanza ministeriale e, per quanto riguarda le sanzioni, all'articolo 14 della medesima Ordinanza. Con l'occasione si precisa che tali sanzioni sono inapplicabili in caso l'aspirante abbia accettato la nomina in ruolo con conseguente presa di servizio secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, dell'Ordinanza ministeriale, contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli Uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'Ordinanza ministeriale, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS con riserva, nelle more del riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, partecipano all'assegnazione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale e sottoscrivono il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso di



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

Si richiama infine quanto previsto all'articolo 8, comma 7, dell'Ordinanza: *“l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”*. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato.

In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima Ordinanza.

Per quanto riguarda la gestione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), dell'Ordinanza ministeriale, si rinvia all'articolo 13 della medesima Ordinanza.

Nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia, per la copertura delle supplenze fino a 10 giorni sono utilizzate le procedure di cui all'articolo 11, comma 4, ultimo periodo, per le quali trova applicazione anche quanto previsto dall'articolo 13, commi 11 e 12.

3.1 PROCEDURA DI INTERPELLO DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 23, DELL'ORDINANZA MINISTERIALE

Si evidenzia che le istituzioni scolastiche procedono all'attribuzione delle supplenze utilizzando l'apposita procedura presente a sistema SIDI. Dopo avere verificato l'assenza di candidati convocabili e/o la mancata accettazione della supplenza da parte di tutti aspiranti presenti nelle graduatorie che siano convocabili, constatato l'esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, a norma dell'articolo 13, comma 23, dell'Ordinanza ministeriale il Dirigente Scolastico potrà procedere alla pubblicazione di specifici interpellati. Gli avvisi di interpellato sono finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell'abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio, sono pubblicati sul sito dell'istituzione scolastica e copia degli avvisi viene altresì inviata all'Ufficio scolastico territorialmente competente - con modalità stabilite a livello locale - che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un'apposita sezione.

Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, il relativo avviso contiene i seguenti elementi essenziali:

1. indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell'orario complessivo settimanale e della sede di servizio;
2. indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;
3. modalità e termini di presentazione istanze;
4. presentazione della candidatura con il modello predisposto dall'istituzione scolastica;
5. modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall'accettazione;
6. richiamo alle sanzioni di cui all'art. 14 dell'Ordinanza ministeriale;
7. informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii;
8. ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile dall'istituzione scolastica.

Per quanto attiene gli avvisi di interpellato da utilizzare per l'immediata individuazione del supplente in caso di assenza del titolare fino a dieci giorni nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia, i dirigenti



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

scolastici potranno attivare preventivamente le procedure di interpello, senza l'indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell'orario complessivo settimanale e della sede di servizio.

Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali.

Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato e ai destinatari delle assegnazioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 8, del Decreto ministeriale 6 giugno 2024, n. 111 e dell'articolo 2, commi 4 e 5, del Decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall'Ordinanza ministeriale, ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 14 dell'Ordinanza medesima.

In ogni caso, i riscontri agli avvisi devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei Dirigenti Scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.

3.2 - PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI

Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento e nella graduatoria provinciale del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, sono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

3.3 - CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza ministeriale, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.

In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

3.4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

Sulla base di quanto previsto dal CCNL di comparto e dall'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza ministeriale, i posti comuni, di sostegno e di educazione motoria della scuola primaria – nonché i corrispondenti spezzoni orari e i posti part-time – che residuino dopo le operazioni relative al personale di ruolo sono integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato, entro il limite orario massimo previsto dal CCNL, con l'integrazione di un'ora di programmazione fino a undici ore di insegnamento e due ore fino a ventidue. Non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero massimo di due ore di programmazione.

La quantificazione così determinata dovrà essere acquisita al sistema informativo (cosiddetto INS).



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 17, dell'Ordinanza ministeriale. In proposito, in fase di convocazione dalle graduatorie d'istituto di scuola primaria ai fini dell'assegnazione dei posti di lingua inglese, sarà precisato che l'aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoli indicati nel comma 17 dell'articolo 13 dell'Ordinanza ministeriale.

Con riguardo alle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica iscritto negli appositi elenchi prodotti dal sistema informativo per le graduatorie ad esaurimento e, in subordine, il personale iscritto nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto.

Per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l'insegnamento di educazione motoria, in caso di esaurimento delle GPS di I fascia, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, dell'Ordinanza ministeriale, i contratti a tempo determinato sono stipulati con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze relative alle classi di concorso A-48 « Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado » e A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado ».

3.5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO

Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati - la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.

L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'Ordinanza ministeriale, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante.

In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione.

3.6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Si ricorda che dal 01 settembre 2017 è entrato in vigore il sistema di qualificazione professionale stabilito dall'Intesa di cui al D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, che prevede, tra l'altro, il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all'insegnamento della religione cattolica.

Qualora l'Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l'esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inserito nei previsti percorsi formativi. Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 01 settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2025, potrà darsi corso



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

alla trasformazione del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest'ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 1° settembre 2026.

4. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA

L'articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (ora appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione), che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell'attività didattica.

Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n. 75.

Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d'istituto.

L'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.

L'articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.

Si richiama, infine, l'attenzione sul fatto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato D.M., nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall'articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.

Pertanto, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Tale divieto è parzialmente derogato dall'articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

È prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 3 del



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all'articolo 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13 dicembre 2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Per il profilo di DSGA (ora appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione), infine, si provvede secondo le modalità dell'articolo 14 del CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per il triennio 2025-2028, nonché ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 3 del CCNL 18 gennaio 2024.

Relativamente invece ai posti residuati dalla procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e dalla successiva fase assunzionale dell'anno scolastico 2024/2025, possono essere conferite supplenze secondo le disposizioni generali.

5. DISPOSIZIONI COMUNI

Per effetto di quanto disposto dagli articoli 39, comma 2, lettera c), e 61, comma 3, lettera c), del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 4, penultimo capoverso, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, numero 79.

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. È inoltre, estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio).

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Si ricorda inoltre quanto disposto dall'articolo 40, comma 3, e dall'articolo 60, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “...si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l'orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'articolo 2109, comma 1, del codice civile”.

5.1 - CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME

Il C.C.N.L. prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l'articolo 39, comma 4, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024, relativamente al personale docente ed educativo, e l'articolo 61, comma 6, relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 73 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008. Si coglie l'occasione per rammentare che le disponibilità derivanti dal *part-time*, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Più disponibilità derivanti da *part-time*, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica. Si precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

5.2 - PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l'occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in condizione di disabilità di cui all'articolo 21, e al comma 6 dell'articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in condizioni di disabilità di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune vicinore.

5.3 - ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999, al decreto legislativo n. 66 del 2010 (articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3) e al decreto-legge n. 44 del 2023 (articolo 1, comma 9-bis), opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.

Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68 del 1999, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell'allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto B.7: "*Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella Circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come unica graduatoria...*". Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

5.4 CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA' ALL'IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO

Si rammenta che l'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego è stato abolito dall'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli articoli 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni.

5.5 PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Si rammenta che la pubblicazione all'albo *on line* degli esiti delle operazioni prevista dall'articolo 12, comma 5, dell'Ordinanza ministeriale deve essere effettuata nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo



MARIA
ASSUNTA
PALERMO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
09.07.2025
12:17:51
GMT+01:00

Procedura Straordinaria GPS Sostegno

GPS I fascia sostegno o elenchi aggiuntivi

Fase provinciale e interprovinciale

A) Fase Provinciale

1. Pubblicazione posti disponibili

Prima dell'avvio della procedura:

- Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) pubblicano:
 - Il **contingente di posti disponibili** per la procedura straordinaria
 - L'elenco delle **relative sedi**
 - Solo dopo la **conclusione delle immissioni in ruolo ordinarie** (DM annuale)
-

2. Chi può partecipare

- Docenti inseriti a **pieno titolo** nella **GPS I fascia sostegno o elenchi aggiuntivi**;

Ammessi:

- Anche i docenti **già di ruolo** (che abbiano **superato il periodo di prova** al 01/09/2024 o data antecedente)

Esclusi:

- Aspiranti con **riserva in GPS I fascia sostegno** (titolo non conseguito/riconosciuto)
 - Docenti **soggetti ad anno di prova**
-

3. Fasi della procedura automatizzata

Gestita con supporto del **sistema informativo**:

1. **Inserimento dati posti disponibili**
Gli USR indicano, scuola per scuola, i posti vacanti per **tipologia di sostegno**.
2. **Elaborazione automatica assegnazioni**
 - In base a:

- **Posizione in GPS I fascia sostegno o elenchi aggiuntivi (solo a pieno titolo)**
 - **Preferenze espresse** (tipologia posto + sedi)
 - Se le preferenze sono **sintetiche** (es. comune o distretto):
 - L'ordinamento tra le scuole si basa sul **codice meccanografico crescente**.
-

4. Pubblicazione esiti assegnazioni

- Gli USR pubblicano l'elenco degli assegnatari
 - Ogni aspirante riceve comunicazione nell'**area riservata del sistema informativa**.
-

5. Accettazione sede scolastica

- **Obbligo di accettazione entro 5 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza**
 - Accettazione **solo tramite link** nella lettera di notifica
 - Nessuna validità per accettazioni fatte in altra forma
 - Se l'assegnazione avviene dal **28 agosto in poi**, il termine è **comunque il 1° settembre**
-

6. Effetti dell'assegnazione

- **L'accettazione della sede:**
 - **Preclude** la partecipazione alle successive **supplenze da GPS**
 - **Esclude** anche da:
 - Incarichi da **interpello**
 - **Conferma su posto di sostegno**
-

7. Sanzioni

La sola assegnazione (a prescindere dall'eventuale rinuncia alla stessa) **preclude comunque** tutte le tipologie di supplenza (per qualunque classe di concorso o tipologia di posto).

Quindi, **l'assegnazione vincola l'aspirante anche se non accetta** la sede ricevuta.

8. Surroghe

- Gli Uffici possono effettuare surroghe per eventuali rinunce
 - **Solo prima dell'avvio delle istanze interprovinciali**
-

9. Vincolo triennale

I docenti possono presentare domanda di trasferimento, passaggio di ruolo, assegnazione provvisoria o incarico di supplenza su altra classe di concorso o tipologia di posto (ai sensi dell'art. 47 del CCNL 2019/21) solo dopo aver prestato tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di prima assegnazione, dove hanno svolto l'anno di prova.

Fanno eccezione i casi di soprannumero o esubero, nonché i docenti che rientrano nelle deroghe previste dai CCNI sulla mobilità territoriale e annuale.

10. Mancata presentazione dell'istanza

- È **considerata rinuncia integrale** alla procedura straordinaria di assunzione da GPS sostegno;
 - Il docente **non parteciperà all'assegnazione delle sedi** disponibili nella propria provincia.
-

11. Mancata indicazione di alcune sedi

- È considerata **rinuncia solo per le sedi non espresse**;
 - Il sistema **non assegna** incarichi su sedi non inserite tra le preferenze.
-

12. Nessun rifacimento delle operazioni

- Le **rinunce** (per mancata istanza o per mancata accettazione della sede) **non determinano** il rifacimento della procedura o la riassegnazione ad altri aspiranti.
-

13. Cosa può fare chi non presenta l'istanza o non riceve incarico

Il docente può comunque partecipare a:

- **Supplenze da GPS 31/8 o 30/6 e graduatorie di istituto;**
- **Procedura di conferma su posto di sostegno (se in possesso dei requisiti);**
- **Interpelli.**

Procedura Straordinaria GPS Sostegno – Fase Provinciale (a.s. 2025/2026) - Tabella riepilogativa

Fase/Voce	Descrizione sintetica
Pubblicazione posti disponibili	USR pubblicano il contingente di posti e le relative sedi disponibili dopo le immissioni in ruolo ordinarie.
Inserimento posti a sistema	USR caricano su sistema informativo i posti disponibili per istituzione scolastica e tipologia di sostegno.
Elaborazione automatizzata	Il sistema assegna le sedi: • In base alla posizione in GPS I fascia/elenco aggiuntivi a pieno titolo • Secondo preferenze espresse e tipologia di posto
Ordinamento preferenze sintetiche	Se il candidato ha indicato comuni o distretti, l'ordine delle scuole segue l'ordinamento alfanumerico del codice meccanografico.
Pubblicazione esiti	Gli USR pubblicano gli esiti delle assegnazioni e inviano notifica individuale via area riservata del sistema.
Accettazione sede	• Entro 5 giorni dalla notifica (o entro il 1° settembre se dopo il 28 agosto) • Solo tramite link nella lettera di assegnazione Preclude la partecipazione alle successive supplenze da GPS (qualunque tipologia)
Mancata accettazione	• Comporta decadenza dall'incarico
Surroghe	Effettuate solo prima dell'apertura delle istanze interprovinciali
Effetti dell'assegnazione sede (a prescindere dall'eventuale rinuncia alla stessa)	• Preclusa la partecipazione a qualsiasi tipologia di supplenze GPS • Esclusi anche interpelli e conferma su sostegno
Docenti già di ruolo	Possono partecipare se: • Hanno superato l'anno di prova entro il 01/09/2024

	• Nei limiti degli art. 47 e 70 del CCNL 2019/21
Esclusi dalla procedura	• Docenti con riserva in GPS I fascia sostegno • Docenti che devono svolgere l'anno di prova
Vincolo triennale	È possibile chiedere mobilità territoriale e annuale, nonché supplenze su altra classe di concorso e tipologia di posto solo dopo 3 anni di effettivo servizio nella scuola assegnata in cui si è svolto l'anno di prova

B) Fase interprovinciale

1. Chi può partecipare

Possono partecipare alla fase interprovinciale **solo** i docenti che:

- Sono inseriti **a pieno titolo** nella **GPS I fascia sostegno** o **elenchi aggiuntivi**;
- **Hanno partecipato** alla **fase provinciale**;
- **Non sono risultati rinunciatari** (né per mancata istanza né per mancata indicazione di tutte le sedi);
- **Non sono stati assegnati** su alcuna sede nella provincia di inserimento.

2. Contenuto dell'istanza

Nell'istanza vanno indicati:

- Una o più **province** (anche diverse da quella di inserimento GPS, purché della **stessa regione**);
- Le **tipologie di posto di sostegno** per cui si è in possesso del titolo di specializzazione.

3. Assegnazione

- Il sistema genera, per ciascuna provincia e tipologia, una **graduatoria automatica**, basata sul punteggio e i titoli presenti nella GPS della provincia d'origine;
- Gli USR pubblicano gli **elenchi degli aspiranti partecipanti**;
- Segue **procedura informatizzata** per assegnare **sede scolastica** nella provincia prescelta.

4. Accettazione sede scolastica

- È **obbligatoria** l'accettazione della sede **entro 5 giorni** dalla notifica;
 - La mancata accettazione è considerata **rinuncia d'ufficio** e comporta la **decadenza dall'incarico**.
-

5. Vincoli e preclusioni

L'assegnazione della provincia, anche in caso di **rinuncia alla sede**, comporta:

Esclusione da:

- **Supplenze da GPS;**
- **Interpelli;**
- **Procedura di conferma su sostegno.**

Quindi, l'assegnazione vincola l'aspirante **anche se non accetta** la sede ricevuta.

6. Cosa può fare chi non presenta l'istanza o non riceve incarico

Il docente può comunque partecipare a:

- **Supplenze da GPS 31/8 o 30/6 e graduatorie di istituto;**
 - **Procedura di conferma su posto di sostegno** (se in possesso dei requisiti);
 - **Interpelli.**
-

7. Surroghe

A partire dall'apertura delle istanze, **non sono più ammesse surroghe** sulle rinunce della fase provinciale.

Procedura Straordinaria GPS Sostegno – Fase Interprovinciale (a.s. 2025/2026) - Tabella riepilogativa

Fase/Voce	Descrizione sintetica
Sedi vacanti pubblicate	Gli USR pubblicano sui siti istituzionali le sedi rimaste vacanti al termine della fase provinciale.
Chi può partecipare	Docenti in GPS I fascia o elenchi aggiuntivi sostegno che: • Hanno partecipato alla fase provinciale • Non sono rinunciatari (nessuna istanza o preferenze parziali) • Non hanno ottenuto assegnazione
Contenuto dell'istanza	• Indicare una o più province (anche diverse dalla provincia di iscrizione GPS, purché della stessa regione) • Indicare le tipologie di posto di sostegno per cui si ha titolo
Graduatoria interprovinciale	Il sistema genera una graduatoria per provincia/tipologia, con posizione calcolata in base ai punteggi già presenti nella GPS della provincia di origine
Pubblicazione elenchi candidati	Gli USR pubblicano l'elenco dei candidati che hanno presentato istanza, con attenzione alla normativa sulla privacy
Assegnazione sedi	Gli Uffici territoriali, dopo l'assegnazione della provincia, attribuiscono le sedi con procedura informatizzata
Accettazione obbligatoria	• Entro 5 giorni dalla notifica • La mancata accettazione è considerata rinuncia e determina la decadenza
Preclusioni per assegnati	L'assegnazione di provincia (anche se si rinuncia alla sede): • Esclude da tutte le supplenze • Esclude da interPELLI e conferme sostegno
Partecipazione se non assegnati	Chi non presenta istanza o non riceve incarico può partecipare: • Alle supplenze GPS • Alla conferma su sostegno, se in possesso dei requisiti
Divieto surroghe dopo l'apertura delle istanze	Dall'apertura delle istanze, non è più possibile effettuare surroghe sulla fase provinciale

CONTINUITÀ DEI DOCENTI

A TEMPO DETERMINATO

SU POSTO DI SOSTEGNO

(D.M. 32 del 26 febbraio 2025 – a.s. 2025/2026)

1. Avvio della procedura di conferma

Una volta **concluse**:

- le **immissioni in ruolo** a tempo indeterminato e determinato finalizzate al ruolo (incluse le nomine da GPS sostegno I fascia);
- tutte le operazioni di **utilizzo e assegnazione provvisoria**,

gli Uffici scolastici territoriali daranno avvio alle **procedure di conferma per continuità didattica** dei docenti a tempo determinato su posto di **sostegno**, secondo quanto previsto dal **D.M. 32 del 26 febbraio 2025**.

2. Chi può essere confermato

Docenti che:

- Nell'a.s. 2024/2025 hanno avuto un **contratto al 31 agosto** (supplenza annuale) **oppure al 30 giugno**, anche **su spezzone**;
- Se **non specializzati**, devono provenire da:
 - **GPS II fascia sostegno**, oppure
 - **Scorrimento incrociato** da GPS posto comune.

Attenzione: ai fini della verifica della conferma da parte dell'Ufficio competente, è necessario che l'aspirante compili anche la **sezione dell'istanza finalizzata al conferimento delle supplenze**.

3. Fasi della procedura

Fase 1 – Istruttoria del dirigente scolastico

- Verifica della **confermabilità del docente** secondo i criteri del D.M. 32/2025.
- L'esito è caricato a sistema.
- Il DS può **modificare/annullare** l'esito solo per **errori materiali o fatti sopravvenuti** (es. trasferimento dell'alunno).

Fase 2 – Espressione di volontà del docente (conferma/rifiuto)

- Il docente **esprime volontà** (accettare o rifiutare la conferma) all'interno della domanda su **POLIS – Informatizzazione nomine supplenze**.
- Se accetta, **sceglie la tipologia di contratto**:
 - Fino al 31/08/2026
 - Fino al 30/06/2026 (posto intero o spezzone + eventuale disponibilità a completamento)
- L'espressione è **definitiva e vincolante**.

Se accetta e sussistono le condizioni:

- Viene **confermato e non partecipa più a nessuna altra procedura di supplenza** (neanche interPELLI).

Se non accetta:

- **Mantiene titolo** a partecipare alle supplenze GPS o GI.
-

Fase 3 – Verifica e nomina da parte degli Uffici Scolastici

- Verifica dei requisiti di confermabilità;
 - Verifica della **coerenza tra posto disponibile e contratto scelto dal docente**;
 - Nomina informatizzata e **provvedimento di conferma entro il 31 agosto 2025**.
-

4. Effetti della conferma

- Il docente è **escluso da tutte le altre procedure di nomina**;
 - Se confermato su **spezzone**, può completare solo se:
 - Inserito in GPS della provincia della conferma;
 - Il completamento avviene tramite normale procedura provinciale.
-

5. Estensione al personale di ruolo

Possono partecipare (solo per **posto intero**) anche i **docenti a tempo indeterminato** che:

- Nel 2024/2025 hanno avuto un incarico su sostegno ai sensi degli **art. 47 o 70 del CCNL 2019/21**;

- E intendono fruire nuovamente dello stesso istituto contrattuale nell'a.s. 2025/2026.

TABELLA RIEPILOGATIVA – CONFERMA DOCENTI TD SU SOSTEGNO (D.M. 32/2025)

Fase	Soggetto coinvolto	Cosa prevede	Note e vincoli
1. Istruttoria	Dirigente scolastico	Verifica la confermabilità del docente (servizio svolto, tipologia di contratto, tipologia di graduatoria)	L'esito è caricato a sistema. Può essere modificato solo per errori materiali o fatti sopravvenuti (es. alunno trasferito).
2. Espressione volontà	Docente interessato	Esprime, tramite POLIS, se intende accettare o rifiutare la conferma. Indica la tipologia di contratto: 31/08/2026-30/06/2026 intero - 30/06/2026 spezzone (+eventuale completamento)	L'opzione è definitiva e vincolante . Se accetta e sussistono i requisiti: conferma automatica e esclusione da ogni altra supplenza .
3. Verifica UST	Ufficio scolastico territoriale	Verifica: che sussistano i requisiti di legge che vi sia posto disponibile nella scuola di servizio che la tipologia di contratto richiesta sia compatibile	Se tutto è confermato, viene emesso provvedimento entro il 31 agosto 2025 . Il docente è formalmente assegnato e non può più accedere ad altre nomine (salvo i casi di completamento ove previsti).